

COMUNE DI TORRE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

SERVIZIO PORTA A PORTA

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. del

Sommario

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE pag. 3

- Art. 1 – Oggetto e principi generali
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 – Campo di applicazione ed esclusioni
- Art. 5 – Obiettivi

Titolo II - GESTIONE RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE pag. 7

- Art. 6 – Metodologie di raccolta dei rifiuti
- Art. 7 – Modalità di conferimento
- Art. 8 – Contenitori e dotazioni per la raccolta “porta a porta”
- Art. 9 – Centro di raccolta consortili (Aree Ecologiche-Rifiuterie)
- Art. 10 – Raccolta differenziata delle frazioni cartacee
- Art. 11 – Raccolta differenziata del vetro
- Art. 12 – Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e delle lattine di alluminio
- Art. 13 – Raccolta differenziata della frazione verde
- Art. 14 – Raccolta differenziata della frazione organica e dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU)
- Art. 15 – Raccolta differenziata delle pile e dei farmaci scaduti
- Art. 16 – Rifiuti Ingombranti
- Art. 17 – Altre raccolte differenziate e conferimenti separati
- Art. 18 – Rifiuti elettrici ed elettronici
- Art. 19 – Rifiuti inerti
- Art. 20 – Rifiuti provenienti da attività cimiteriale
- Art. 21 – Operazioni di raccolta

Titolo III - SERVIZI DI SPAZZAMENTO E IGIENE DEL SUOLO pag. 14

- Art. 22 – Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento
- Art. 23 – Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati
- Art. 24 – Contenitori portarifiuti
- Art. 25 – Manifestazioni temporanee ed eventi
- Art. 26 – Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali
- Art. 27 – Carico, scarico merci e materiali
- Art. 28 – Cantieri su aree pubbliche e private
- Art. 29 – Terreni non utilizzati
- Art. 30 – Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti

Titolo IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI pag. 17

- Art. 31 – Divieti
- Art. 32 – Controlli
- Art. 33 – Sanzioni

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI pag. 19

- Art. 34 – Disposizioni finali

Allegati pag. 20

- all. A: Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali del Regolamento di gestione dei rifiuti
- all. B: Planimetrie

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE.

Art. 1 - Oggetto e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti nel territorio del Comune di Torre Mondovì, ai sensi dell'art.198 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 ("Codice dell'Ambiente"), della L. R. n. 24 del 24 ottobre 2002 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità stabilisce:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti anche dalla normativa regionale in materia;
 - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184 c. 2 lett. f) del D.Lgs. 152/2006;
 - e) le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste dalla vigente legislazione.
3. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
4. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) limitando inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
5. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
6. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dall'art. 205, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, dalla Legge n. 296 del 27.12.2006, dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dal Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 2 - Definizioni

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli articoli n° 6, 7 e 35 del Decreto Legislativo 22/97, ai fini del presente Capitolato si definiscono:

1. GESTORE del SERVIZIO: la Ditta aggiudicataria della gara d'appalto;
2. RIFIUTI URBANI: tutti i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e da luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade, rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, i rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e sulle rive di corsi d'acqua;
3. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI: tutti i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e di servizio che il Comune di Torre Mondovì intende assimilare ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;

4. RIFIUTI VERDI: si intendono gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
5. RIFIUTI UMIDI (o ORGANICI) sono i rifiuti ad alto tasso di umidità e di materiale organico, presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli);
6. RIFIUTO SECCO: si intendono i materiali il cui tasso di umidità non sia superiore al 10%;
7. RIFIUTO SECCO RICICLABILE: si intende la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, in particolare:
 - CARTA: frazione recuperabile costituita da carta e cartone, sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (carta plastificata, tetrapak, ecc.);
 - PLASTICA: frazione recuperabile costituita da contenitori/imballaggi primari per liquidi (per alimenti e bevande in PE, PVC, PET). In particolare sono costituiti da tutti i contenitori sigillati (bottiglie e recipienti da 7cc a 10 l) che hanno contenuto liquido di qualsiasi tipo;
 - VETRO: frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc., utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purchè non tossiche;
 - LATTINE e BARATTOLI: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi, da contenitori in acciaio o banda stagnata;
 - ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI: altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. indumenti ecc...);
8. RIFIUTI URBANI NON RECUPERABILI: tutte le frazioni non passibili di recupero;
9. RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI: tutti i beni di consumo durevoli di grandi dimensioni quali mobili, elettrodomestici, materassi ed arredi vari che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti;
10. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI: tutti i rifiuti che non correttamente gestiti possono arrecare alla salute gravi danni: batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, ecc.), tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
11. RACCOLTA PORTA A PORTA: metodo di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettuata a domicilio secondo le modalità e i tempi prefissati;
12. CONFERIMENTO dei RIFIUTI: le operazioni e le modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi di recupero e/o smaltimento;
13. RECUPERO: operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo;
14. SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta;
15. CONTENITORE per RIFIUTI: il recipiente (sacchetto, bidone, cassonetto, campana, container, scarrabile) di varie capacità, in grado di accogliere i rifiuti;
16. ECOCENTRO: la zona recintata e presidiata dotata di contenitori e di altre strutture per il conferimento dei rifiuti;
17. RACCOLTA SU CHIAMATA: si intende la raccolta di rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuti in quantità eccessiva per il normale conferimento;
18. Per PERIMETRO DI RACCOLTA si intendono le seguenti vie: Via Umberto I, Via G. B. Muratore, Piazza U. Mellino, Via Roma, Via G. Viola, Via G. Bosso, Via Piali (dal civico n. 1 al civico n. 4), Via delle Volte, Via Piazza, Piazza IV Novembre, Via A. Ascheri, Via Valle (dal civico n. 1 al civico n. 2), Via Cantone, Via Don Luigi Gasco, Via Cuneessa, Via Casotto;
19. Per CASE SPARSE si intendono le seguenti vie: Via Fei, Via Piali, Regione Verna Costacalda, Strada Vicinale della Montagna, Strada Vicinale delle Rive, Via Marsaglia;

Tutte le aree di cui ai punti 16 e 17 sono riportate nelle allegate planimetrie.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono **rifiuti urbani**:
 - a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione vengono ulteriormente distinti in:
 1. **frazione organica** ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, piccoli ossi e simili;
 2. **frazione verde** costituita da scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini e orti;
 3. **frazione residua** ovvero i rifiuti indifferenziati residuali delle frazioni differenziate destinate al recupero;
 4. **frazione recuperabile** ovvero gli scarti recuperabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, abiti usati, ecc...) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 5. **rifiuti pericolosi** ovvero quelli identificati al punto 4 del presente articolo. Indicativamente: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F" (es. vasi di pitture e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti, lampade a scarica e tubi catodici, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti;
 6. **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico e non.
 - b) **i rifiuti assimilati** provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del vigente Regolamento;
 - c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggetto ad uso pubblico;
 - d) **la frazione verde** proveniente da aree verdi pubbliche e private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - e) **i rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del d.lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 883 ed assimilati ai sensi del vigente Regolamento;
 - f) **i rifiuti cimiteriali** provenienti da attività cimiteriale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere b), c), d) e meglio specificati nel vigente Regolamento di assimilazione dei rifiuti.
3. Sono **rifiuti speciali** (fatta eccezione per quelli assimilati):
 - a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dagli artt. 184 bis, 184 ter, 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti derivanti da attività di servizi;
 - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k) il combustibile derivato da rifiuti;
 - l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
 - m) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni.
4. Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima parte quarta.

Art. 4 - Campo di applicazione

1. Sono disciplinati dal presente Regolamento tutti i rifiuti prodotti nel Comune di Torre Mondovì per i quali l'Ente Pubblico ha l'obbligo della raccolta e dello smaltimento e in particolare: i Rifiuti Urbani, i Rifiuti Urbani Pericolosi, i Rifiuti Urbani Ingombranti e i Rifiuti Urbani Assimilati agli Urbani.
2. Le disposizioni del presente Regolamento NON si applicano invece:
 - a) Ai Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani e ai Rifiuti Pericolosi il cui smaltimento è a carico dei produttori per i quali il Comune di Torre Mondovì non istituirà un servizio integrativo di gestione;
 - b) Agli scarichi industriali, alle emissioni di calore, di fumo, di radiazioni, di gas;
 - c) Alle carogne di animali;
 - d) Ai rifiuti radioattivi;
 - e) Ai materiali esplosivi;
 - f) Alle acque di scarico (D.Lgs 11.05.1999 n° 152);
 - g) Ai rifiuti agricoli quali: materiali fecali, materiali litoidi, terre di coltivazione;
 - h) Rifiuti derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo;
 - i) Agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera (disciplinati dalla Legge 13/7/1976 n.615 e dal D.P.R. 24/5/1988 n. 203 e relativi documenti di attuazione);
 - j) Alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
 - k) Alle attività di recupero di cui all'allegato C al D.Lgs 22/1997 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

Art. 5 - Obiettivi

1. Il presente Regolamento si prefigge di conseguire su tutto il territorio del Comune di Torre Mondovì i seguenti obiettivi:
 - Fissare tutte le modalità per l'espletamento delle attività inerenti il conferimento, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani;
 - Fissare gli obblighi per chi produce, raccoglie, trasporta o tratta i rifiuti di qualsiasi natura;
 - Adeguare un apparato di controllo e di sorveglianza comminando sanzioni amministrative nei confronti di tutti gli utenti che mantengono comportamenti scorretti.

Titolo II

GESTIONE RIFIUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 6 - Metodologie di raccolta dei rifiuti

1. Nel territorio comunale sono presenti le seguenti metodologie di raccolta dei rifiuti: sistema porta-porta all'interno del perimetro di raccolta, sistema a cassonetti per case sparse.
 - a) Sistema porta-porta all'interno del perimetro di raccolta: tale metodo di raccolta prevede
 - l'utilizzo esclusivo da parte dell'utente delle dotazioni fornite dal gestore (sacchetti dedicati per la plastica e alluminio, contenitore per indifferenziato e organico, paperbox per carta, cassonetti per le utenze non domestiche);
 - lo stazionamento di tali dotazioni all'interno degli spazi d'uso privati che non siano aperti al pubblico;
 - l'esposizione delle stesse dotazioni da parte del proprietario o dai condomini, in solido fra loro, sul fronte strada pubblica o di uso pubblico, al di fuori di ingressi e recinzioni, secondo i giorni e gli orari stabiliti per le diverse tipologie di raccolta e mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. Per le strade ricomprese nel perimetro di raccolta ma di dimensioni tali da non consentire il passaggio dei mezzi si identificano i seguenti punti di raccolta: per Via G. Viola e Via Piali angoli con Via Umberto I; per Via Castello e Via Roatta dal civico 2 la civico 12 su Piazza IV Novembre;
 - che i contenitori, dopo lo svuotamento, devono essere riportati dall'utente all'interno del confine di proprietà, nell'arco della stessa giornata;
 - che i contenitori e i sacchetti su suolo pubblico devono essere posizionati in corrispondenza del numero civico del condominio/abitazione o all'utenza non domestica di appartenenza, per chiaro riferimento agli utenti che ne dovranno fare uso e per i controlli mirati sui conferimenti, oltre che per evidenti ragioni di correttezza ed equità nei confronti delle altre utenze limitrofe.
 - b) Sistema a cassonetti per case sparse: tale metodo di raccolta prevede
 - la raccolta differenziata dei rifiuti mediante cassonetti stradali opportunamente dimensionati ad uso esclusivo delle case sparse;
 - i cassonetti presenti per ciascuna tipologia di materiale differenziato sono raggruppati in locale messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
 - gli svuotamenti saranno effettuati secondo le frequenze previste dal capitolato d'appalto. Qualora i cassonetti risultassero pieni, il gestore del servizio dovrà comunque provvedere al tempestivo svuotamento degli stessi su segnalazione dell'Ufficio tecnico del Comune.
2. Per tutte le tipologie di raccolta, in qualunque momento i contenitori e i sacchetti potranno essere soggetti a controllo da parte di personale allo scopo incaricato per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali.
3. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani col metodo "porta a porta" sono forniti a cura del Gestore del servizio di raccolta ad ogni singola utenza. La dotazione di contenitori deve soddisfare le esigenze dell'utenza servita anche in rapporto alla frequenza di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti.

Non può essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza ed anzi verrà sanzionato, ai sensi delle successive norme, l'utilizzo di sacchetti diversi da quelli forniti in dotazione.
4. Alle utenze non domestiche saranno forniti contenitori con idonea capienza secondo il tipo di attività, la produzione di rifiuti ed in rapporto alla frequenza di svuotamento e raccolta stabiliti per tipologia di rifiuti.

Art. 7 - Modalità di conferimento

1. Tutti gli utenti del servizio di raccolta rifiuti sono obbligati a conferire in modo separato tutte le diverse frazioni di rifiuto.
2. I rifiuti urbani devono essere conferiti con le modalità e i tempi comunicati dall'Amministrazione in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o nocimento, fastidio o rischio per la salute.

3. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
4. È vietato l'incendio dei rifiuti sia sulle aree pubbliche che su quelle private.
5. Le frazioni di rifiuti per le quali è istituito apposito servizio di raccolta differenziata, per il recupero, devono essere conferite con le modalità di seguito specificate:
 - ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico, in modo da agevolare il conferimento. Gli imballaggi in plastica dovranno essere raccolti negli appositi sacchi che verranno distribuiti a cura del Gestore del servizio o nei cassonetti, ove esistenti;
 - è vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato. E' vietato conferire il materiale oggetto di specifica raccolta differenziata nei contenitori dei rifiuti indifferenziati;
 - è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
6. Sono raccogliibili in modo differenziato le seguenti frazioni di rifiuti, con le seguenti modalità operative:
 - la carta e il cartone dovranno essere ridotti il più possibile di volume (es. scatole, scatoloni, ecc. saranno opportunamente aperti e appiattiti le varie componenti) o legati in balle o pacchetti;
 - gli imballaggi in plastica, dovranno essere appiattiti e ridotti al minimo volume;
 - la carta, il cartone dovranno essere introdotti negli appositi contenitori senza essere contenuti in sacchetti di plastica;
 - i contenitori in materiale metallico non debbono contenere vernici e solventi, o comunque sostanze tossiche o pericolose;
 - i contenitori di vetro, svuotati e privi di tappi/coperchi, devono essere introdotto nell'apposito contenitore stradale;
 - il vetro in lastre deve essere conferito presso le isole ecologiche Consortili dell'A.C.E.M.;
 - la frazione umida deve essere introdotta negli appositi contenitori, previo inserimento nell'apposito sacchetto.
7. I rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse stabilite, con il consenso del Comune, dal Gestore del servizio che fornirà ai produttori di tali rifiuti tutte le indicazioni per poterne usufruire. I produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani che hanno necessità di organizzare raccolte personalizzate al di fuori del regolare circuito e delle condizioni di raccolta dovranno concordare le relative tariffe con il Gestore.
8. I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto all'articolo 16 del presente regolamento.
9. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
10. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.
11. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto all'articolo 19 del presente regolamento.
12. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani dovranno essere posti all'esterno dell'abitazione a partire dalle ore 20.00 della sera precedente e non oltre le 6.00 del giorno di raccolta.

Art. 8 - Contenitori e dotazioni per la raccolta "porta a porta"

1. Tutti i contenitori e le dotazioni sono forniti all'utenza e da questa devono essere correttamente tenuti e conservati, non devono essere manomessi e devono essere restituiti all'Amministrazione che ne rimane titolare della proprietà con le modalità stabilite nel Contratto di servizio.

2. Al fine di agevolare la separazione dei rifiuti da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per ogni singola frazione merceologica saranno chiaramente distinguibili dalla forma o dal colore degli stessi e devono riportare chiare indicazioni per evitare il conferimento di frazioni non accettabili. Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti interessati.
3. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di conferire i propri rifiuti debitamente differenziati nei contenitori che saranno forniti secondo le modalità fissate dall'Amministrazione all'interno degli stabili negli spazi idonei.
4. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza sarà tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico. E' consentito all'utenza di avanzare richiesta per contenitori di diverso litraggio, da inoltrarsi presso il Gestore del servizio, che provvederà previa verifica e compatibilmente con le necessità tecniche derivanti da tale sostituzione.
5. Per le utenze non domestiche il Gestore distribuirà batterie di contenitori di dimensioni maggiori, al posto dei kit individuali, che l'utente sarà tenuto ad ubicare in spazio privato.

Art. 9 - Centro di raccolta Consortili (Aree Ecologiche – Rifiuterie)

1. Nel territorio del Bacino ACEM sono presenti aree ecologiche – rifiuterei, siti opportunamente attrezzati e autorizzati per il conferimento delle diverse tipologie di rifiuto aperti al pubblico in giorni e orari prestabiliti, dotati di appositi regolamenti d'accesso e di utilizzo stabiliti dal Consorzio di Bacino ACEM, con la presenza di personale addetto.
2. Al Centro di raccolta devono essere obbligatoriamente conferiti rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata e i rifiuti recuperabili per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio, che qui di seguito si riportano a titolo esemplificativo:
 - oli minerali esausti e relativi contenitori e filtri;
 - vernici, inchiostri, solventi, carburanti e relativi contenitori;
 - prodotti tossici e/o infiammabili, contrassegnati dai simboli T e/o F e relativi contenitori;
 - lampade al neon, alogene, fluorescenti;
 - batterie;
 - piccole quantità di materiali inerti provenienti da manutenzioni effettuate direttamente da utenti domestici;
 - rifiuti elettronici e frigoriferi;
 - accessori per l'informatica;
 - i pneumatici provenienti da utenze domestiche.
3. Nell'Area ecologica possono essere altresì conferite le frazioni di differenziata oggetto di raccolta domiciliare domestica e non domestica (carta, vetro, plastica, lattine).
4. L'addetto all'Area ecologica ha diritto di identificare l'utente e la tipologia di rifiuto conferito, nonché di rifiutare i conferimenti non conformi al proprio regolamento interno.

Art. 10 - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee (giornali, riviste, contenitori del latte, dei succhi di frutta ecc. in tetrapak) avviene con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta", con cassonetti per case sparse, oltre che presso i Centri di raccolta Consortili (area ecologica-rifiuteria).
2. Per quanto riguarda le utenze servite con il sistema "porta a porta", dovrà essere rispettato il calendario di svuotamento concordato ogni anno tra il Gestore del Servizio e l'Amministrazione e divulgato agli utenti.
3. Gli imballaggi di grandi dimensioni (scatoloni in cartone) piegati e possibilmente legati.
4. La raccolta avverrà ogni due settimane.

Art. 11 - Raccolta differenziata del vetro

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in vetro (bottiglie, barattoli, ecc) avviene con il sistema di raccolta stradale tramite contenitori a campana dislocati su tutto il territorio comunale.
2. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori di vetro e possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta.
3. Non sarà in alcun modo consentito posizionare rifiuti alla base dei contenitori.
4. Il vetro in lastre deve essere conferito presso le isole ecologiche Consortili.
5. La raccolta avverrà ogni 2 settimane.

Art. 12 - Raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e delle lattine di alluminio

1. La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (contenitori in plastica di ogni genere, flaconi, bottiglie, pellicole delle riviste e dei prodotti alimentari) purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta", con cassonetti per case sparse, oltre che presso le isole ecologiche Consortili (area ecologica -rifiuteria).
2. Per quanto riguarda le utenze servite con il sistema "porta a porta", dovrà essere rispettato il calendario di svuotamento concordato ogni anno tra il Gestore del Servizio e l'Amministrazione e divulgato agli utenti.
3. Nei sacchi per la raccolta della plastica è d'obbligo conferire, oltre agli imballaggi in plastica, le lattine/vaschette in alluminio, barattoli in banda stagnata o in metallo, carta stagnola.
4. Poiché gli imballaggi in plastica, le lattine in alluminio ed i barattoli oggetto di raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari, gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
5. La raccolta avverrà ogni 2 settimane.

Art. 13 - Raccolta differenziata della frazione verde

1. La frazione verde (sfalci del prato e ramaglie) proveniente dalla manutenzione di aree private, dovrà a cura dell'utente, essere conferita presso le isole ecologiche Consortili.
2. E' fatto divieto agli utenti di inserire la frazione verde nel rifiuto indifferenziato.
3. In ogni caso, per le utenze potenzialmente interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico di tale frazione dei rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.

Art. 14 - Raccolta differenziata della frazione organica e dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU)

1. La raccolta differenziata degli imballaggi rientranti nei rifiuti solidi urbani indifferenziati e contestualmente della frazione organica avviene con il sistema di raccolta domiciliare "porta a porta" e con cassonetti per case sparse.
2. Per quanto riguarda le utenze servite con il sistema "porta a porta", dovrà essere rispettato il calendario di svuotamento concordato ogni anno tra il Gestore del Servizio e l'Amministrazione e divulgato agli utenti.
3. Nei sacchi per la raccolta del RSU è d'obbligo conferire anche i rifiuti della frazione organica.

4. Sono ricompresi nella frazione organica i seguenti materiali (resti di cucina di natura organica) derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione organica derivante da utenze domestiche;
 - frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati ortofrutticoli, negozi, minimercati;
 - frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, circoli, ecc.;
 - frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.
5. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.
6. La raccolta avverrà una volta a settimana.

Art. 15 - Raccolta differenziata delle pile e dei farmaci scaduti

1. La raccolta delle pile e dei farmaci scaduti avviene con il sistema di raccolta stradale tramite appositi contenitori stradali dislocati sul territorio comunale.
2. Non sarà in alcun modo consentito posizionare rifiuti alla base dei contenitori.
3. La frequenza della raccolta sarà mensile (o su eventuale chiamata della stazione appaltante) e l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro successiva gestione secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Art. 16 - Rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti possono essere:
 - conferiti direttamente da parte dell'utente nelle aree ecologiche consortili - rifiuterie separate nelle diverse frazioni merceologiche (rifiuteria intercomunale in Comune di San Michele Mondovì in Via Cinzara);
 - consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'art. 6 della D.Lgs. n. 151 del 25/07/2005;
 - ritirati dal servizio a domicilio specifico previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio di concerto con il Comune. Il servizio viene svolto generalmente il secondo mercoledì di ogni mese e chi volesse usufruirne dovrà avvisare una settimana prima gli uffici comunali comunicando nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e materiale da smaltire. Il quantitativo di materiale da smaltire che ogni famiglia ha a disposizione per ogni passaggio è pari ad un metro cubo di roba o 3-4 pezzi. Il materiale dovrà essere posto fuori delle abitazioni la sera prima del passaggio.

Art. 17 - Altre raccolte differenziate e conferimenti separati

1. Vengono effettuate presso le rifiuterie consortili del Consorzio di Bacino ACEM i servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usati, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
2. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

Art. 18 - Rifiuti elettrici ed elettronici

1. I rifiuti elettrici ed elettronici provenienti da attività domestiche di norma possono essere:
 - conferiti direttamente da parte dell'utente al Centro di raccolta comunale separati nelle diverse frazioni merceologiche;
 - consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia

equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 227 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/2006;

- ritirati dal servizio a domicilio specifico previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal Gestore del servizio (rif. art 16 - rifiuti ingombranti);

2. Sono compresi tra i rifiuti elettrici ed elettronici a titolo esemplificativo:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer (compresi i monitor, le stampanti e le tastiere);
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria ed inoltre: piccoli elettrodomestici, utensili elettrici, altri apparecchi elettrici ed elettronici, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1.

3. Per tutti i rifiuti eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose. Rifiuti elettrici ed elettronici direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e relativo decreto legislativo di attuazione n. 151 del 25/07/2005.

Art. 19 - Rifiuti inerti

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati nelle aree ecologiche consortili (area ecologica-rifiuteria) fino ad un massimo di 3 metri cubi per anno.

Art. 20 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

1. Ai sensi dell'art.3 del presente Regolamento sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da ordinaria attività cimiteriale e sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a) fiori secchi;
 - b) corone funebri;
 - c) carta;
 - d) ceri e lumini;
 - e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali.
2. I rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni ed estumulazioni sono costituiti da:
 - a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
3. I rifiuti cimiteriali provenienti da ordinaria attività cimiteriale devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati nel cimitero, mentre i rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta *"Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni"*.
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.

6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

Art. 21 - Operazioni di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi; la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario concordato tra l'Amministrazione Comunale e il Gestore del Servizio, nel rispetto dei criteri indicati nel presente regolamento e secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Appalto; nelle zone ove è presente il porta-porta sarà osservata la frequenza di raccolta secondo il calendario che verrà consegnato agli utenti all'inizio di ogni anno.
2. Il Gestore del servizio provvede particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).
3. La raccolta è effettuata dalle ore 06,00 del mattino in poi, salvo diverse successive modifiche o integrazioni concordate tra il Consorzio di Bacino ACEM, il Comune e il Gestore.
4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, esponendoli non prima delle ore 20,00 del giorno precedente la raccolta in calendario e oltre le ore 6,00 del giorno di raccolta, e di ricollocare i contenitori all'interno delle aree pertinenziali private una volta svuotati.

Titolo III

SERVIZI DI SPAZZAMENTO ED IGIENE DEL SUOLO

Art. 22 - Criteri organizzativi per i servizi di spazzamento

1. I servizi di spazzamento sono assicurati all'interno del perimetro di raccolta comunale.
2. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto del contratto d'appalto, può richiedere al Consorzio eventuali servizi di:
 - rimozione scritte;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via, realizzata tramite le competenti strutture sanitarie;
 - fornitura sgarrabile per raccolta residui di potatura.

Art. 23 - Abbandono dei rifiuti e rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato:
 - a) gettare, spandere, lasciar cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone;
 - b) depositare presso i cestini portarifiuti dislocati sul territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo proveniente da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione e di attività commerciali, ovvero rifiuti provenienti da attività agricole, agro-industriali e da lavorazioni in genere;
 - c) esporre sulla via pubblica sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta, ovvero utilizzando sacchetti non in dotazione; laddove il servizio di raccolta avviene mediante sistema di cassonetti è vietato abbandonare rifiuti a lato degli stessi cassonetti.
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad intervenire per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente regolamento e/o da disposizioni di Legge.
3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatta salva l'applicazione delle specifiche norme in materia.
4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
5. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.
6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il Gestore del servizio è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

Art. 24 - Contenitori portarifiuti

1. Sul territorio Comunale i contenitori portarifiuti sono installati dall'Ufficio Tecnico Comunale e su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate dall'Amministrazione.

2. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.

Art. 25 - Manifestazioni temporanee ed eventi

1. Gli interessati sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione conferendo i rifiuti negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate dal Gestore del servizio.
2. La raccolta deve essere organizzata in modo da privilegiare forme di conferimento differenziato dei rifiuti e secondo le modalità previste.
3. Gli organizzatori degli eventi sono tenuti a restituire le aree perfettamente pulite e sgombre da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Art. 26 - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani.
2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
3. Oltre alle sanzioni previste in merito, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del Gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.

Art. 27 - Carico, scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

Art. 28 - Cantieri su aree pubbliche e private

1. Le imprese e/o i committenti che effettuano attività e istituiscono cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività sono obbligati a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata e rimuovendole se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.
3. Le imprese e/o i committenti soggetti a permesso a costruire o a segnalazione certificata di inizio attività, o ad autorizzazione equivalente che svolgono lavori edili, i quali contemplano la produzione di rifiuti inerti quali macerie, calcinacci, mattoni, ecc., dovranno conservare presso il cantiere la documentazione relativa al corretto smaltimento dei materiali suddetti con l'indicazione dell'impianto di riciclaggio e smaltimento presso cui sono stati conferiti.

Art. 29 - Terreni non utilizzati

1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie, conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

Art. 30 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti sul suolo, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in caso di dolo o colpa, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto, alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.
2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica ed applicando la sanzione prevista ai sensi di legge.
3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.
4. Ove gli Organi tecnici di vigilanza pubblici ravvisino elementi di nocimento, fastidio o rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.
5. Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici del Comune e/o del Gestore dei servizi di raccolta.
6. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Titolo IV

DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 31 - Divieti

1. Sono vietati:
 - a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;
 - b) l'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal Consorzio ed approvati dal Comune;
 - c) il mantenimento sul suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori domiciliari oltre le ore 24 del giorno di raccolta;
 - d) l'uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
 - e) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - g) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
 - h) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
 - i) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
 - j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali;
 - k) il conferimento e l'utilizzo del servizio da parte di utenti non iscritti a ruolo.
2. Presso i centri di raccolta e delle aree ecologiche sono vietati:
 - a) l'abbandono dei rifiuti all'esterno;
 - b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 - c) il conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati;
 - d) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
 - e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo diverse disposizioni.

Art. 32 - Controlli

1. Il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti è effettuato dal personale all'uopo incaricato nel rispetto della normativa vigente. Il personale incaricato provvederà a segnalare per iscritto all'Amministrazione Comunale le violazioni rilevate.
2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvedono in via principale le Forze dell'ordine o altri organismi specificamente individuati o personale individuato dal Comune, anche facente capo al Gestore del servizio.
3. Il personale preposto al controllo è autorizzato, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla Legge, ad assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

Art. 33 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono soggette all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

VIOLAZIONE	IMPORTO	
	Minimo	Massimo
1) In riferimento alle utenze non domestiche, superamento dei limiti quantitativi di assimilabilità ("Assimilazione ai rifiuti urbani" del Regolamento, salvo diversi limiti quantitativi approvati dal Comune con apposito atto)	€ 100,00	€ 500,00
2) In riferimento alle utenze non domestiche, per ciascun conferimento di rifiuto non assimilabile al circuito pubblico (salvo diversi limiti qualitativi approvati dal Comune con apposito atto)	€ 200,00	€ 500,00
3) Mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato ritiro all'interno della proprietà privata o pertinenza, del contenitore domiciliare entro le ore 24 del giorno di raccolta.	€ 25,00	€ 500,00
4) Conferimento di pile esauste e farmaci scaduti e batterie nei contenitori non destinati alla tipologia del rifiuto conferito.	€ 50,00	€ 300,00
5) Conferimento rifiuti in un unico contenitore/sacco senza separazione, conferimento non idoneo.	€ 50,00	€ 500,00
6) Utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli previsti.	€ 25,00	€ 300,00
7) Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti.	€ 25,00	€ 250,00
8) Combustione di qualunque tipo di rifiuto (fatta salva applicazione specifiche norme di legge)	€ 50,00	€ 500,00
9) Abbandono o deposito di rifiuti pericolosi ed ingombranti ovvero loro immissione nelle acque superficiali, meteoriche o sotterranee (applicazione art. 255 D.Lgs. 152/2006)	€ 100,00	€ 620,00
10) Abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi e non ingombranti ovvero loro immissione nelle acque superficiali, meteoriche o sotterranee (applicazione art. 255 D.Lgs. 152/2006)	€ 75,00	€ 500,00
11) Smaltimento di "rifiuti speciali" e "rifiuti pericolosi" o animali morti per mezzo del normale servizio di raccolta-smaltimento dei rifiuti urbani (salva l'applicazione del D. Lgs. 152/2006)	€ 100,00	€ 500,00
12) Deposito su suolo pubblico di materiale ingombrante senza averne preventivamente concordato il ritiro	€ 100,00	€ 500,00
13) Conferimento da parte di utenti non residenti o non aventi sede legale nel territorio interessato dal servizio e comunque non iscritti al ruolo RSU	€ 100,00	€ 500,00
14) Danneggiamento, imbrattamento, affissione di manifesti striscioni o altro materiale sui contenitori RSU, su segnaletica stradale o su altri beni comunali.	€ 30,00	€ 250,00

2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni ad utenze condominiali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati nel presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene irrogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata nel presente articolo.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia eventualmente in contrasto con le norme in esso contenute.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge e in particolare del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.
3. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Copia sarà altresì trasmessa ai Responsabili del servizio interessati
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.07.2017.
5. Il presente Regolamento si intende automaticamente integrato e sostituito dalle eventuali norme successive, emanate in materia con legge nazionale e regionale e disposizioni provinciali.

Allegato A)

Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali del Regolamento di gestione dei rifiuti

Criteri qualitativi – Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

I rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, sono assimilati ai rifiuti urbani, fermo restando il rispetto della normativa nazionale, dei criteri generali di cui al presente Regolamento di gestione dei rifiuti e dei criteri quantitativi - D.G.R. Piemonte n. 47-14763 del 14 febbraio 2005-di cui all'Allegato A bis) al presente Regolamento.

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

15 RIFIUTI D'IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI ED INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 152/06)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 07 imballaggi in vetro

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI ED INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 07 rifiuti ingombranti

Criteri qualitativi – Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Fermo restando il rispetto della normativa nazionale e dei criteri generali di cui al presente Regolamento di gestione dei rifiuti, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco precedente, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, secondo normativa e secondo i criteri quantitativi e secondo la D.G.R. Piemonte n. 47- 14763 del 14 febbraio 2005.

Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 la cui produzione destinata a smaltimento non superi le quantità indicate alla colonna della seguente tabella "kg/mq/anno destinati a smaltimento":

Id Codice Norm.	CATEGORIE	kg/mq anno destinati a smaltimento
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00
2	Cinematografi e teatri	2,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00
5	Stabilimenti balneari	3,00
6	Esposizioni, autosaloni	2,00
7	Alberghi con ristorante	7,00
8	Alberghi senza ristorante	4,00
9	Case di cura e riposo	8,00
10	Ospedali	9,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00
12	Banche ed istituti di credito	3,00
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	10,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00
23	Mense, birrerie, amburgherie	25,00
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00
28	Ipermercati di generi misti	14,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	38,00
30	Discoteche, night club	7,00
31	Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali	20,00

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

Nel caso in cui le attività si svolgano prevalentemente o soltanto in frazioni di anno (attività stagionali), tali quantità non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata, per ogni mese di attività.

Allegato B)

Planimetrie



